# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
## Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

# TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

**(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)**
**(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)**



**REV. OTTOBRE 2026**

*DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO - DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE*

*IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.GOV.IT, WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATTIVA.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.*

*CON IL SOSTEGNO DI ILA - ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI*

*QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS*

HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0/DEED.IT

**Versione aggiornata su http://www.8108amatodifiore.it**

6. I dati di tracciatura sono conservati per il periodo non superiore a sei mesi e possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate.
7. Il processo di identificazione e autenticazione *on line* degli utenti è assicurato dal sistema di *Identity Management* dell'INAIL che avviene tramite Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica o tramite credenziali di autenticazione, in conformità all'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale e all'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003. L'accesso è garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro. I soggetti legittimati all'accesso ai dati contenuti nel SINP sono unicamente gli enti fruitori elencati nell'allegato E).
8. Nel caso di utilizzo del modello di "identità federata", sia nell'ambito delle modalità di cooperazione applicativa che di fruizione di servizi on line, in conformità al Codice dell'amministrazione digitale, l'INAIL esercita il ruolo di *erogatore di servizi* e gli enti federati assumono il ruolo di *fruitori dei servizi,* dotandosi di sistemi standard in grado di garantire la condivisione delle identità digitali e dei relativi attributi, mentre compete all'INAIL la tracciatura delle operazioni.
9. Ciascun ente individua il responsabile preposto alla definizione dei profili di autorizzazione, in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza, alla designazione dei soggetti (utenti e amministratori) e dei rispettivi privilegi nonché alla gestione delle modalità di conferimento, sospensione e revoca dei profili di accesso. Le richieste di accesso al SINP devono indicare espressamente la specifica attività al cui svolgimento è preordinata la consultazione nell'ambito delle competenze istituzionali del soggetto richiedente.
10. L'INAIL garantisce mediante il proprio sistema di autorizzazione l'accesso selettivo ai servizi del SINP in relazione ai profili del soggetto richiedente.
11. L'accesso ai servizi del SINP richiede la stipula di una convenzione, redatta in conformità alle prescrizioni contenute nelle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, che stabilisce:

a) i profili di cui agli accordi di servizio per la cooperazione applicativa abilitati con la convenzione;
b) le modalità di scambio e di condivisione delle informazioni sulle identità e sui ruoli;
c) le procedure per l'individuazione e configurazione dei profili di autorizzazione;
d) le figure di responsabilità individuate all'interno di ogni ente per la gestione delle regole tecniche organizzative previste nel presente decreto.

### *Art. 8 - Partecipazione delle Parti Sociali*

1. La partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, avviene attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale sui contenuti, elaborati come dati anonimi e aggregati, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) c) e d) del presente decreto.
2. La partecipazione delle parti sociali si esplica, altresì, attraverso la periodica consultazione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro della salute
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

***LINK ESTERNO A NORMATTIVA, PER CONSULTARE TUTTI GLI ALLEGATI TECNICI***

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 maggio 2016, n. 183 "Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81",

---

## ACCORDO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 193 del 19-08-2016 - Entrata in vigore del provvedimento 03/09/2016*

*Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*
Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 luglio 2016
**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 32, il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
**VISTA** la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che è stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio 2016;
**CONSIDERATO** che, per l'esame del documento in parola è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti, tra l'altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le "Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi", specificamente: 1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP; 2. Bisogni formativi di ASPP E RSPP; 3. Il Progetto formativo; 4. Verifiche in itinere e finale;
**CONSIDERATO** che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata riunione tecnica del 15 giugno 2016, ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L del 16 giugno 2016, la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento, che è stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;
**CONSIDERATO** che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in parola, con le modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016;
**ACQUISITO,** pertanto, nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Segretario: Antoni Naddeo
Il presidente: On. Avv. Enrico Costa

**DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
**e disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008**

**PREMESSO CHE:**

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), all'articolo 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all'Accordo sancito il 26 gennaio 2006[1] in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
- è stata ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera *m-bis)*, del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore;
- analogamente, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità *e-learning*, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;
- si è reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex artt. 34 e 37 e dalle successive linee interpretative del 25 luglio 2012 con quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal d.lgs. n. 81/2008;

[1] ***COMMENTO PERSONALE:*** *Accordo abrogato ai sensi del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*

- si è, inoltre, proceduto ad una modifica del punto 9.2 dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente "*le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori*" al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa;
- infine, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il presente Accordo reca nell'allegato III, la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro;

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto previsto:

- al punto 2.7 "Sperimentazione" dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006[1] attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
- ai commi 4 e 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008

concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006[1] e le disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 secondo quanto di seguito riportato.

## *ALLEGATO A*
## *ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE*

Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).
Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:

1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.
Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità *e-learning* è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II.

### *1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE*

L'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
In tal caso, viene comunque precisato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;

[1] ***COMMENTO PERSONALE:*** *Accordo abrogato ai sensi del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*

- laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Sono, altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente Accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.
Nell'allegato I è riportato l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

### *2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO*

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) l'INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l'amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
    - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    - Ministero della salute;
    - Ministero dello sviluppo economico;
    - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
    - Formez;
    - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.

#### *Nota al Punto 2, lettera l)*

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.
Considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera *ee)* del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli "*organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]*" si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la **rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.

### *3. REQUISITI DEI DOCENTI*

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera *m-bis)*, del d.lgs. n. 81/2008.

### *4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI*

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
b) indicare i nominativi dei docenti;
c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

### *5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO*

Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell'allegato IV; nell'allegato II sono riportati i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità *e-learning*.
Le indicazioni previste nell'allegato IV sono da ritenersi valide anche per la progettazione e la realizzazione dei corsi di aggiornamento previsti al paragrafo 9 del presente Accordo.

### *6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO*

Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.

#### 6.1 Modulo A

Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.
La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo A è propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi.
È consentito l'utilizzo della modalità *e-learning* secondo i criteri previsti nell'allegato II del presente Accordo.
Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere:

- la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
- tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
- le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
- gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

**Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A**

| UNITÀ DIDATTICA A1 - 8 ORE | Obiettivi formativi | Contenuti del Modulo |
|---|---|---|
| **Presentazione e apertura del corso** | Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo. | Gli obiettivi didattici del Modulo.<br>L'articolazione del corso in termini di programmazione.<br>Le metodologie impiegate.<br>Il ruolo e la partecipazione dello staff.<br>Le informazioni organizzative.<br>Presentazione dei partecipanti. |
| **L'approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008** | Conoscere l'approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel d.lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori. | La filosofia del d.lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al sistema di prevenzione aziendale. |

| | | |
|---|---|---|
| **Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento** | Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro. | L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.<br>Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.<br>L'impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale.<br>Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri).<br>I profili di responsabilità amministrativa.<br>La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc..<br>Il d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio.<br>Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee. |
| **Il sistema istituzionale della prevenzione** | Conoscere il sistema istituzionale della prevenzione. | Capo II del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008. |
| **Il sistema di vigilanza e assistenza** | Conoscere il funzionamento del sistema pubblico della prevenzione. | Vigilanza e controllo.<br>Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni.<br>Le omologazioni, le verifiche periodiche.<br>Informazione, assistenza e consulenza.<br>Organismi paritetici e Accordi di categoria.<br>Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA. |
| **UNITÀ DIDATTICA A2 - 4 ORE** | **Obiettivi formativi** | **Contenuti del Modulo** |
| **I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008** | Individuare i ruoli dei soggetti del sistema prevenzionale con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità. | Il sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008:<br>- datore di lavoro, dirigenti e preposti;<br>- responsabile del servizio prevenzione e protezione e addetti del SPP;<br>- Medico Competente;<br>- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito;<br>- addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso;<br>- lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori;<br>- lavoratori autonomi;<br>- imprese familiari. |
| **UNITÀ DIDATTICA A3 - 8 ORE** | **Obiettivi formativi** | **Contenuti del Modulo** |
| **Il processo di valutazione dei rischi** | Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.<br>Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi.<br>Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi.<br>Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi. | Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione.<br>Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.<br>Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni.<br>Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo.<br>Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile.<br>Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi.<br>Fasi e attività del processo valutativo.<br>Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate.<br>Contenuti struttura e organizzazione del documento di valutazione dei rischi.<br>La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. |
| **UNITÀ DIDATTICA A4 - 4 ORE** | **Obiettivi formativi** | **Contenuti del Modulo** |
| **Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi** | Conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione. | La classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza.<br>La segnaletica di sicurezza.<br>I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo. |
| **La gestione delle emergenze** | Conoscere le modalità di gestione del rischio incendio e primo soccorso.<br>Conoscere le modalità per la stesura di un piano di emergenza. | Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione.<br><br>Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni. |
| **La sorveglianza sanitaria** | Conoscere gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria. | Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi. |
| **UNITÀ DIDATTICA A5 - 4 ore** | **Obiettivi formativi** | **Contenuti del Modulo** |
| **Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione** | Conoscere i principali obblighi informativi, formativi, addestramento, consultazione e partecipazione. | Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel d.lgs. n. 81/2008.<br>La consultazione aziendale della sicurezza.<br>Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione. |

### 6.2 MODULO B

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata.
Il Modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione.
La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

***Moduli B di specializzazione***

| Modulo | Riferimento codice settori Ateco 2007<br>Lettera - Descrizione macrocategoria | Durata |
|---|---|---|
| **Modulo B-SP1**<br>Agricoltura - Pesca | **A**- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | 12 ore |
| **Modulo B-SP2**<br>Cave - Costruzioni | **B** - Estrazione di minerali da cave e miniere<br>**F** - Costruzioni | 16 ore |
| **Modulo B-SP3**<br>Sanità residenziale | **Q** - Sanità e assistenza sociale (**86.1** - Servizi ospedalieri e **87** - Servizi di assistenza sociale residenziale) | 12 ore |
| **Modulo B-SP4**<br>Chimico - Petrolchimico | **C** - Attività manifatturiere (**19** - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e **20** - Fabbricazione di prodotti chimici) | 16 ore |

Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all'approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.
Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:

- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa;
- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione.
I contenuti dei Moduli B sono quelli riportati nelle tabelle che seguono che individuano le aree/fonti di rischio da trattare.
L'articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori.
La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi.
L'attenzione dovrà essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico-organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.

***ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE)***

| | |
|---|---|
| **UD1** | **Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti** |
| **UD2** | **Ambiente e luoghi di lavoro** |
| **UD3** | **Rischio incendio e gestione delle emergenze**<br>**Atex** |
| **UD4** | **Rischi infortunistici:**<br>Macchine impianti e attrezzature<br>Rischio elettrico<br>Rischio meccanico<br>Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci<br>Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo |
| **UD5** | **Rischi infortunistici:**<br>Cadute dall'alto |
| **UD6** | **Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro:**<br>Movimentazione manuale dei carichi<br>Attrezzature munite di videoterminali |
| **UD7** | **Rischi di natura psico-sociale:**<br>Stress lavoro-correlato<br>Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out |

| | |
|---|---|
| **UD8** | **Agenti fisici** |
| **UD9** | **Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto** |
| **UD10** | **Agenti biologici** |
| **UD11** | **Rischi connessi ad attività particolari:**<br>Ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti |
| | **Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol** |
| **UD12** | **Organizzazione dei processi produttivi** |

## *ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE*

### Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca (12 ore)

| |
|---|
| Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico. |
| Dispositivi di protezione individuali |
| Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca |
| Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo |
| Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura |
| Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico |
| Rischio incendio e gestione dell'emergenza |
| Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo |
| Movimentazione dei carichi |
| Atmosfere iperbariche |

### Modulo B-SP2: Attività Estrattive - Costruzioni (16 ore)

| |
|---|
| Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri |
| Il piano operativo di sicurezza (POS) |
| Cenni sul PSC e PSS |
| Cave e miniere |
| Dispositivi di protezione individuali |
| Cadute dall'alto e opere provvisionali |
| Lavori di scavo |
| Impianti elettrici e illuminazione di cantiere |
| Rischio meccanico: macchine e attrezzature |
| Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto |
| Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri |
| Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni |
| Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri |
| Attività su sedi stradali |

### Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore)

| |
|---|
| Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale |
| Dispositivi di protezione individuali |
| Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario |
| Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta) |
| Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario |
| Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario |
| Rischio incendio e gestione dell'emergenza |
| Le atmosfere iperbariche |
| Gestione dei rifiuti ospedalieri |
| Movimentazione dei carichi |

### Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore)

| |
|---|
| Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico |
| Dispositivi di protezione individuali |
| Normativa CEI per strutture e impianti |
| Impianti nel settore chimico e petrolchimico |
| Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico |
| Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico |
| Rischi incendi esplosioni e gestione dell'emergenza |
| Gestione dei rifiuti |
| Manutenzione impianti e gestione fornitori |

### 6.3 Modulo C

Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.
Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:

- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

***ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C***

| **UNITÀ DIDATTICA C1 - 8 ore** | **Obiettivi formativi** | **Contenuti del Modulo** |
|---|---|---|
| **Presentazione e apertura del corso** | Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo. | Gli obiettivi didattici del Modulo.<br>L'articolazione del corso in termini di programmazione.<br>Le metodologie impiegate.<br>Il ruolo e la partecipazione dello staff.<br>Le informazioni organizzative.<br>Presentazione dei partecipanti. |
| **Ruolo dell'informazione e della formazione** | Evidenziare la stretta connessione e coerenza tra il documento di valutazione dei rischi e la predisposizione dei piani della informazione e formazione.<br><br>Effettuare una ampia panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro.<br><br>Conoscere le metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative e i principali elementi della progettazione didattica. | Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (d.lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee).<br>Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro.<br>Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.).<br>Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.).<br>La formazione: il concetto di apprendimento.<br>Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate nell'andragogia.<br>Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda. |
| **UNITÀ DIDATTICA C2 - 8 ore** | **Obiettivi formativi** | **Contenuti del Modulo** |
| **Organizzazione e sistemi di gestione** | Conoscere la struttura di un SGSL secondo le principali normative.<br><br>Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni (capitolati, specifiche prestazionali di beni e servizi) ed esterni dell'azienda che hanno impatto sui rischi introdotti.<br><br>Conoscere i principali elementi di "organizzazione aziendale". | La valutazione del rischio come:<br>- processo di pianificazione della prevenzione;<br>- conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative;<br>- elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza adottati.<br>Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001[1], ISO, ecc.).<br>Il processo del miglioramento continuo.<br>Organizzazione e gestione integrata:<br>- sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OHSAS 18001[24]);<br>- procedure semplificate MOG (D.M. 13/02/2014);<br>- attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici);<br>- programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria.<br>La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art. 9 legge n. 123/2007). |
| **UNITÀ DIDATTICA C3 - 4 ore** | **Obiettivi formativi** | **Contenuti del Modulo** |
| **Il sistema delle relazioni e della comunicazione** | Identificare il sistema di relazioni interno/esterno tra i diversi soggetti della prevenzione e il flusso | Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.<br>Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni. |

[1] ***Commento personale:*** *dal 12 marzo 2021 la norma UNI ISO 45001:2018 (poi UNI ISO 45001:2023), a conclusione di un periodo di transizione di tre anni dalla pubblicazione, ha sostituito la norma BS OHSAS 18001:2007, come unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*

| | | |
|---|---|---|
| | comunicativo.<br>Illustrare sia i concetti e i principi della comunicazione sia i metodi e le tecniche finalizzate alla migliore efficacia della comunicazione per la sicurezza.<br>Gestire efficacemente la riunione periodica per meglio valutare le condizioni di salute e sicurezza del posto di lavoro e per monitorare l'attuazione delle eventuali decisioni adottate al riguardo. | Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro.<br>Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni.<br>Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione.<br>La rete di comunicazione in azienda.<br>Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica.<br>Chiusura della riunione e pianificazione delle attività.<br>Attività post-riunione.<br>La percezione individuale dei rischi. |
| **Aspetti sindacali** | Comprendere cosa si intende per relazioni sindacali.<br>Elementi di contatto e differenziazioni fra relazioni sindacali e sistema della sicurezza. | Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali.<br>Art. 9 della legge n. 300/1970.<br>Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali.<br>Criticità e punti di forza. |
| **UNITÀ DIDATTICA C4 - 4 ore** | **Obiettivi formativi** | **Contenuti del Modulo** |
| **Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato** | Conoscere gli elementi relativi allo stress da lavoro correlato in funzione del benessere aziendale.<br>Conoscere i principi base legati alla motivazione delle persone. | Cultura della sicurezza:<br>- analisi del clima aziendale;<br>- elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle persone.<br>Benessere organizzativo:<br>- motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto;<br>- fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato.<br>Team building:<br>- aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo. |

## *7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI*

Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
La predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.

### 7.1 MODULO A

La verifica dell'apprendimento deve essere svolta mediante test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento.

### 7.2 MODULO B

La verifica dell'apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:

- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
- eventuale colloquio di approfondimento.

### 7.3. MODULO C

La verifica dell'apprendimento si svolge con le seguenti modalità:

- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

### 7.4 VERBALI D'ESAME

I verbali d'esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell'apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell'idoneità;
- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell'apprendimento.

### *8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.*

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006[1], pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.
Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

| **Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006** | **Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni** | |
|---|---|---|
| **CORSO FREQUENTATO** | **Modulo B Comune** | **Modulo B Specialistico** |
| Modulo B1 - 36 ore | TOTALE | Credito totale per **SP1** |
| Modulo B2 - 36 ore | TOTALE | Credito totale per **SP1** |
| Modulo B3 - 60 ore | TOTALE | Credito totale per **SP2** |
| Modulo B4 - 48 ore | TOTALE | -- |
| Modulo B5 - 68 ore | TOTALE | Credito totale per **SP4** |
| Modulo B6 - 24 ore | -- | -- |
| Modulo B7 - 60 ore | TOTALE | Credito totale per **SP3** |
| Modulo B8 - 24 ore | -- | -- |
| Modulo B9 - 12 ore | -- | -- |

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006[1].

### *9. AGGIORNAMENTO*

L'obbligo dell'aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa.
In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L'aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- **ASPP:** 20 ore nel quinquennio
- **RSPP**: 40 ore nel quinquennio

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio.
Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:

a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II.
L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:

- **ASPP:** 10 ore;
- **RSPP**: 20 ore.

Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

[1] ***COMMENTO PERSONALE:*** *Accordo abrogato ai sensi del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*

I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 del presente accordo "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO".
Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.
Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.
Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa.
Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

**9.1 Modifiche all'Allegato XIV del d.lgs. 81/08**
In riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase "*L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti"* di cui al paragrafo MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente:
*"L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti."*

***10.DECORRENZA AGGIORNAMENTO***
Fermo restando quanto previsto al punto 8, l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

- dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata - come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc .- tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).
Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

***11.ATTESTAZIONI***
Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al punto 2 del presente accordo che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso.
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore.

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.
Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:

- dati anagrafici del partecipante;

- registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

## 12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### 12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.
Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

### 12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

### 12.3 Riconoscimento della formazione del medico competente

Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro (art. 39, comma 2, lettera *c)* del d.lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perchè collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008.

### 12.4 Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32 comma 2 primo periodo del d.lgs. n. 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

### 12.5 Formazione dei lavoratori somministrati

La nota di cui al PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell'Accordo CSR 21.12.2011, è sostituita dalle previsioni di cui al presente paragrafo:
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.

### 12.6 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3

Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell'accettazione di ulteriori "progetti sperimentali in e-learning", purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell'avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:

- estremi dell'atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l'accettazione dei progetti formativi sperimentali;
- protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.

### 12.7 E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all'accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 "Condizioni particolari" dell'accordo del 21 dicembre 2011.
A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

### 12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.
L'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.

La lettera a) del paragrafo 1. "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO" dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex art. 34 d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;

L'allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

### 12.9 Modifiche all'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011).

La lettera h) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) è così sostituita:

> h) gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/08;

La NOTA del Paragrafo 1 è così sostituita:

> NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

### 12.10 Modifiche all'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Repertorio atti n.221/CSR del21 dicembre 2011).

La nota nella premessa è così sostituita:

> Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).

**12.11 Modifiche all'accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (53/CSR del 22 febbraio 2012).**

La lettera i) del Paragrafo 1 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.) sottosessione 1.1 è così sostituita:

> i) gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2008, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;

Il punto 9.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è sostituito dal seguente:

> Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).

**12.12 Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati**

Con Accordo di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.

**13.ENTRATA IN VIGORE**

Il presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

**14.DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006[1].

**15.DISPOSIZIONI FINALI**

Fatto salvo quanto previsto al punto 14 del presente Accordo, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:

- accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
- accordo sancito il 8 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome relativo all'emanazione delle linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006.

***ALLEGATO I***
***ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA PER L'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 2 PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. N. 81/2008.***

**Laurea Magistrale** (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007):

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia
LM-25 Ingegneria dell'automazione

[1] ***COMMENTO PERSONALE:*** *Accordo abrogato ai sensi del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*

LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

**Laurea Specialistica** (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):

4/S Architettura e Ingegneria edile
25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
26/S Ingegneria biomedica
27/S Ingegneria chimica
28/S Ingegneria civile
29/S Ingegneria dell'automazione
30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
31/S Ingegneria elettrica
32/S Ingegneria elettronica
33/S Ingegneria energetica e nucleare
34/S Ingegneria gestionale
35/S Ingegneria informatica
36/S Ingegneria meccanica
37/S Ingegneria navale
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

**Laurea Magistrale** (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009):

LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

**Laurea** (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):

L7 Ingegneria civile e ambientale
L8 Ingegneria dell'informazione
L9 Ingegneria Industriale
L17 Scienze dell'architettura
L23 Scienze e tecniche dell'edilizia

**Laurea** (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):

4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
10 Classe delle lauree in ingegneria industriale

**Laurea** (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009):

L/SNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

## *ALLEGATO II*
## *REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITÀ E-LEARNING*

### *A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO*

Il soggetto formatore del corso dovrà:

- essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell'allegato A;
- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).

### *B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO*

Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);

- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

### *C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA*

**Responsabile/coordinatore scientifico del corso**: profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
**Mentor/tutor di contenuto**: figura professionale di esperto dei contenuti - in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"- che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.
**Tutor di processo**: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.
**Sviluppatore della piattaforma**: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

### *D. DOCUMENTAZIONE*

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:

1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
7) le eventuale competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
8) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
10) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.

La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti. L'organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

## *ALLEGATO III*
## *ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 98/2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 69/2013*

Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale - con qualunque mezzo idoneo allo scopo - dell'avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo.

**Legenda crediti**
**TOTALE**: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.
**PARZIALE**: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.
**FREQUENZA:** si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

| FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO | CREDITI | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CSP/CSE | DL 16 ore * | DL 32 ore * | DL 48 ore * |
| **RSPP Formazione Modulo A+B+C** | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1]<br><br>Presente accordo | **RSPP con Modulo A**<br>**PARZIALE**<br>**Credito:**<br>- Modulo giuridico: 28 ore<br>**Necessaria frequenza**:<br>- Modulo tecnico: 52 ore<br>- Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore<br>- Parte pratica: 24 ore<br><br>**RSPP con Modulo A e Modulo B3**<br>**o**<br>**RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2**<br>**PARZIALE**<br>**Credito:**<br>- Modulo giuridico: 28 ore<br>- Modulo tecnico: 52 ore<br>**Necessaria frequenza**:<br>- Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore<br>- Parte pratica: 24 ore | **TOTALE** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C** | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1]<br><br>Presente accordo | **FREQUENZA** | **TOTALE** | **TOTALE** | **TOTALE** |

**A titolo esemplificativo**:
Un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006[1], che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:

- il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;
- deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

| FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO | CREDITI | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CSP/CSE | DL 16 ore * | DL 32 ore * | DL 48 ore * |
| **ASPP Formazione Modulo A+B** | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1]<br><br>Presente accordo | **ASPP con Modulo A**<br>**PARZIALE**<br>**Credito:**<br>- Modulo giuridico: 28 ore<br>**Necessaria frequenza**:<br>- Modulo tecnico: 52 ore<br>- Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore<br>- Parte pratica: 24 ore<br><br>**ASPP con Modulo A e Modulo B3**<br>**o**<br>**ASPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2**<br>**PARZIALE**<br>**Credito:**<br>- Modulo giuridico: 28 ore<br>- Modulo tecnico: 52 ore<br>**Necessaria frequenza**: | **PARZIALE**<br><br>**Credito:**<br>Modulo 1<br>Modulo 2<br>Modulo 3<br><br>**Necessaria frequenza:**<br>Modulo 4 | **PARZIALE**<br><br>**Credito:**<br>Modulo 1<br>Modulo 2<br>Modulo 3<br><br>**Necessaria frequenza:**<br>Modulo 4 | **PARZIALE**<br><br>**Credito:**<br>Modulo 1<br>Modulo 2<br>Modulo 3<br><br>**Necessaria frequenza:**<br>Modulo 4 |

[1] ***COMMENTO PERSONALE:*** *Accordo abrogato ai sensi del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore<br>- Parte pratica: 24 ore | | | |
| **ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione** | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1]<br><br>Presente accordo | **FREQUENZA** | **PARZIALE**<br><br>**Credito:**<br>Modulo 1<br>Modulo 2<br>Modulo 3<br><br>**Necessaria frequenza:**<br>Modulo 4 | **PARZIALE**<br><br>**Credito:**<br>Modulo 1<br>Modulo 2<br>Modulo 3<br><br>**Necessaria frequenza:**<br>Modulo 4 | **PARZIALE**<br><br>**Credito:**<br>Modulo 1<br>Modulo 2<br>Modulo 3<br><br>**Necessaria frequenza:**<br>Modulo 4 |

***** L'accordo ex art. 34 del 21 dicembre 2011 stabilisce che non sono tenuti a frequentare i nuovi corsi di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 32, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006[1].

[1] ***COMMENTO PERSONALE:*** *Accordo abrogato ai sensi del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*

| FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO | CREDITI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RSPP Moduli A + B + C | RSPP esonerato Modulo C | CSP/CSE | DL 16 ore | DL 32 ore | DL 48 ore |
| **COORDINATORE SICUREZZA** | art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 | **PARZIALE Credito:** Modulo A - 28 ore Modulo B3 - 60 ore (accordo 26.1.2006) o Modulo B Comune Modulo B-SP2 **Necessaria frequenza**: Eventuali Moduli B-SP1, SP3 o SP4 Modulo C | **FREQUENZA** | / | **TOTALE** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **DDL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore** | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **PARZIALE Credito:** - Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore) **Necessaria frequenza**: - Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore + UD A5 4 ore) - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | / | **PARZIALE** necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti | **PARZIALE** necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti |
| **DDL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore** | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **PARZIALE Credito:** - Modulo A - 28 ore **Necessaria frequenza**: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C | **FREQUENZA** | **PARZIALE Credito:** - Modulo giuridico: 28 ore **Necessaria frequenza**: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore | **TOTALE** | / | **PARZIALE** necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti |
| **DDL che svolge i compiti propri del SPP - 48 ore** | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **PARZIALE Credito:** - Modulo A - 28 ore **Necessaria frequenza**: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C | **FREQUENZA** | **PARZIALE Credito:** - Modulo giuridico: 28 ore **Necessaria frequenza**: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore | **TOTALE** | **TOTALE** | / |

| FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO | CREDITI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RSPP Moduli A + B + C | RSPP esonerato Modulo C | CSP/CSE | DL 16 ore | DL 32 ore | DL 48 ore |
| **RLS** | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 | **PARZIALE Credito:**<br>- Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore + UD A5: 4 ore)<br>**Necessaria frequenza**:<br>- Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore)<br>- Modulo B Comune<br>- Eventuali Moduli B Specialistici<br>- Modulo C | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **ESONERO:** Modulo 1<br>**Necessaria frequenza:** Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 | **ESONERO**: Modulo 1<br>**Necessaria frequenza:** Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 | **ESONERO**: Modulo 1<br>**Necessaria frequenza:** Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 |
| **DIRIGENTE** | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **TOTALE** | **PARZIALE** necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti | **PARZIALE** necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti |
| **LAVORATORE Formazione Generale** | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** |
| **LAVORATORE Formazione Specifica** | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** |
| **PREPOSTO** | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** | **FREQUENZA** |

| FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO | CREDITI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RLS | LAVORATORE Formazione Generale | LAVORATORE Formazione Specifica | DIRIGENTE | PREPOSTO |
| **RSPP Formazione Modulo A + B + C** | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1] | **TOTALE** | **TOTALE** | **TOTALE*** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C** | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1] | **TOTALE** | **TOTALE** | **TOTALE*** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **ASPP Formazione Modulo A + B** | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1] | **TOTALE** | **TOTALE** | **TOTALE*** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **ASPP con esonero art. 32** | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1] | **TOTALE** | **TOTALE** | **TOTALE*** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **COORDINATORE SICUREZZA** | art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 | **TOTALE** | **TOTALE** | **TOTALE*** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **DDL autonominato RSPP - 16 ore** | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **FREQUENZA** | **TOTALE** | **TOTALE*** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **DDL autonominato RSPP - 32 ore** | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **FREQUENZA** | **TOTALE** | **TOTALE*** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **DDL autonominato RSPP - 48 ore** | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | **FREQUENZA** | **TOTALE** | **TOTALE*** | **TOTALE** | **TOTALE** |
| **RLS** | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 | / | **TOTALE** | **FREQUENZA** | **PARZIALE Credito:**<br>- Modulo giuridico<br>**Necessaria frequenza**:<br>- Modulo gestionale<br>- Modulo tecnico<br>- Modulo relazionale | **TOTALE** |

[1] ***COMMENTO PERSONALE:*** *Accordo abrogato ai sensi del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*

| FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO | CREDITI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RLS | LAVORATORE Formazione Generale | LAVORATORE Formazione Specifica | DIRIGENTE | PREPOSTO |
| LAVORATORE Formazione Generale | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | / | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA |
| LAVORATORE Formazione Specifica | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | / | / | FREQUENZA | FREQUENZA |
| DIRIGENTE | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | PARZIALE<br>Necessaria frequenza: n. 16 ore e contenuti | TOTALE | TOTALE* | / | TOTALE |
| PREPOSTO | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | PARZIALE<br>Necessaria frequenza: n. 24 ore e contenuti* | FREQUENZA | FREQUENZA | PARZIALE<br>Credito:<br>- Modulo giuridico<br>Necessaria frequenza:<br>- Modulo gestionale<br>- Modulo tecnico<br>- Modulo relazionale | / |

* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

**Le tabelle seguenti riconoscono i crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni.**

| AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO | CREDITI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASPP 20 ore | RSPP 40 ore | CSP/CSE 40 ore | DL 6 ore | DL 10 ore | DL 14 ore |
| RSPP 40/60/100 ore | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1] | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| RSPP 40 ore | Presente accordo | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| ASPP 28 ore | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1] | TOTALE | PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore | PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| ASPP 20 ore | Presente accordo | / | PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore | PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| CSP/CSE 40 ore | art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV D.lgs. n. 81/2008 | TOTALE | TOTALE | / | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| DL 6 ore | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | / | PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore | PARZIALE Necessaria frequenza: n. 8 ore |
| DL 10 ore | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | TOTALE | / | PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore |
| DL 14 ore | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | TOTALE | TOTALE | / |
| DIRIGENTE 6 ore | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | TOTALE | PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore | PARZIALE Necessaria frequenza: n. 8 |
| RLS 4/8 ore annue | art. 37 D.lgs. n. 81/2008 | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA |
| LAVORATORE Formazione specifica 6 ore | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA |

[1] ***COMMENTO PERSONALE:*** *Accordo abrogato ai sensi del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*

| AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO | CREDITI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASPP 20 ore | RSPP 40 ore | CSP/CSE 40 ore | DL 6 ore | DL 10 ore | DL 14 ore |
| PREPOSTO 6 ore | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA | FREQUENZA |

| AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO | CREDITI | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RLS 4/8 ore | LAVORATORE 6 ore | DIRIGENTE 6 ore | PREPOSTO 6 ore |
| RSPP 40 - 60 - 100 ore | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1] | / | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| RSPP 40 ore | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo | / | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| ASPP 28 ore | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006[1] | / | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| ASPP 20 ore | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo | / | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| CSP/CSE 40 ore | art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008 | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| DL 6 ore | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | / | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| DL 10 ore | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | / | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| DL 14 ore | art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | / | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| RLS 4/8 ore annue | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 | / | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
| LAVORATORE Formazione specifica 6 ore | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | / | FREQUENZA | TOTALE |
| DIRIGENTE 6 ore | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | TOTALE | / | TOTALE |
| PREPOSTO 6 ore | art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011 | FREQUENZA | TOTALE | TOTALE | / |

## *ALLEGATO IV*
## *INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI*

### *1. PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPP*

Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di SSL. Compito specifico di tali soggetti è l'attuazione di quanto indicato dall'art. 33 del d.lgs. 81/2008 "*individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione".*

L'attribuzione di tali compiti rendono in particolare il coordinatore del servizio, l'RSPP, insieme al datore di lavoro, protagonista dell'organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; sono infatti affidate a questa figura le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato.

Si tratta, quindi, di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro.

Questa figura è caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali. A queste si uniscono le competenze relazionali, quali tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di

[1] ***COMMENTO PERSONALE:*** *Accordo abrogato ai sensi del punto 15 dell'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016*

negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali.
L'RSPP, pertanto, è destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alle gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.

### *2. BISOGNI FORMATIVI DI ASPP E RSPP*

Le competenze professionali del ASPP/RSPP si incentrano in sintesi su tre aree di competenza: una gestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e una relazionale strettamente integrate tra loro, per le quali si possono in sintesi identificare i seguenti bisogni formativi:

- conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell'organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi);
- capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale.
- capacità relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.

In particolare il modulo B dovrà essere progettato al fine di:

- sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilità tecnico-professionali improntati alle norme e ai principi di sicurezza e di igiene;
- evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nei varî settori produttivi al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione adeguate;
- sviluppare capacità di problem-solving e adeguati metodi di approccio ai problemi dell'igiene e della sicurezza;
- fornire strumenti operativi per la valutazione e la gestione delle diverse tipologie di rischi
- evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza
- sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi

Nella fase di progettazione e sviluppo dell'azione formativa bisognerà considerare che il d.lgs. 81/2008 prevede come titolo di studio per l'accesso al percorso formativo almeno il diploma di istruzione secondaria, dunque non necessariamente una preparazione di tipo tecnico. Pertanto in termini di fabbisogni formativi si rende necessario colmare con il Modulo B comune il gap tra le competenze e le conoscenze richieste per svolgere il ruolo e quelle in ingresso (si danno per acquisite le competenze derivanti dalla frequenza del Modulo A). Ciò comporta, in sede di progettazione, una particolare attenzione nella scelta dei contenuti, del linguaggio e delle metodologie didattiche.

### *3. IL PROGETTO FORMATIVO*

Declinati i profili di competenza e i bisogni formativi generali degli RSPP e ASPP e considerando le competenze di base acquisite con la frequenza del Modulo A propedeutico, è necessario strutturare il percorso formativo mediante la progettazione, che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa, tenendo presente l'ambito dell'obiettivo generale, riportato nel d.lgs. 81/2008, di "trasferimento di *conoscenze* e *procedure* utili alla acquisizione di *competenze* per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti quali:

- *conformità,* intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
- *coerenza*, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- *pertinenza*, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- *efficacia*, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale;

Seguendo un approccio modulare come previsto nel presente accordo, oltre all'articolazione oraria dell'intero corso Modulo B, nella progettazione dovranno essere definiti con dettaglio, per ciascuna unità didattica:

- gli obiettivi specifici e i risultati attesi;
- i contenuti e la durata;
- la strategia formativa e la metodologia didattica;
- gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
- le modalità e i criteri di verifica dell'apprendimento;
- le modalità di verifica della qualità formativa (mediante questionari di gradimento).

L'articolazione oraria dovrà essere sviluppata in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra le unità didattiche e nella trattazione degli argomenti, in termini di rilevanza, complessità, esaustività, tenendo conto dei diversi contesti e

processi lavorativi in cui si innesta l'azione formativa.

- **Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell'unità didattica**

É necessario identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica; tipicamente gli obiettivi vengono declinati mediante parole chiave come *trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, favorire, definire, delineare* etc.

Strettamente correlati agli obiettivi sono i "risultati attesi" dall'azione formativa che dovranno essere coerenti con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. I risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni, ma dovranno riflettere gli aspetti relativi al sapere agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali durante le attività che si è chiamati a svolgere. Tipicamente i risultati attesi possono essere declinati mediante parole chiave che possano descrivere sinteticamente il tipo di competenze e abilità (nella dimensione del saper fare e del saper essere) che dovranno possedere i discenti in uscita dal percorso formativo, come ad esempio *essere in grado di, saper individuare, saper svolgere, conoscere, acquisire metodi, criteri e strumenti etc.*

- **I contenuti dell'unità didattica e la durata**

Nel presente accordo sono riportati, per ciascuna delle dodici unità didattiche, la tipologia dell'argomento da trattare, ma non vengono riportati i contenuti di dettaglio. Ciò al fine di rispondere in modo più puntuale, già in sede di progettazione, ad eventuali fabbisogni specifici e ad eventuali esigenze di una particolare strutturazione dei contenuti relativamente a specifici target di utenti. In tutti i casi dovranno essere definiti gli argomenti di dettaglio che verranno trattati nell'ambito dell'unità didattica e i contenuti dovranno risultare coerenti con gli obiettivi declinati. Bisognerà, dunque, individuare e stabilire con chiarezza e dettaglio i contenuti, la durata e la sequenza degli argomenti, che non dovranno essere generici e non dovranno dar luogo a diverse interpretazioni da parte di chi svilupperà l'azione formativa. Nella definizione dei contenuti è necessario inoltre tenere presente che il corso Modulo B comune risponde all'esigenza di formare un RSPP/ASPP con competenze trasversali, che potrà svolgere il suo ruolo strategico in svariati settori produttivi e realtà lavorative.

- **La strategia formativa e la metodologia didattica**

Definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando che l'azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro. È necessario dunque adottare un approccio di tipo andragogico che tenga conto della specificità dei processi di apprendimento e di coinvolgimento tipici degli adulti. In tal senso non si può prescindere dall'adozione di metodologie didattiche attive che prevedono il coinvolgimento diretto da parte del soggetto da formare. Il progetto formativo dovrà dunque indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nell'intero percorso formativo e in ciascuna unità didattica.

Le metodologie didattiche attive si basano sul presupposto che l'apprendimento effettivo è di tipo esperienziale e relazionale risultando particolarmente efficaci quando si tratta di acquisire atteggiamenti, capacità di analisi e soluzioni di problemi e incrementare specifiche capacità come nel caso delle figure di RSPP/ASPP

Tra le metodologie didattiche attive che possono rispondere più efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale si ricordano:

- ***Lavori di gruppo*.** Il lavoro di gruppo è la metodologia più utilizzata tra quelle attive e si è dimostrata una tecnica di apprendimento molto efficace soprattutto nella formazione degli adulti. Il lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato. L'efficacia del lavoro di gruppo dipende anche dalla corretta collocazione cronologica nell'articolazione dell'unità didattica.
- ***Casi di studio.*** È una metodologia attiva il cui obiettivo è quello di sviluppare la capacità di analisi e di soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, meglio se reali e calati nella realtà lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti. Possono essere svolti sia individualmente che in gruppo. Sono molto utilizzati nella formazione sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto nello svolgimento di momenti didattici orientati alla acquisizione di competenze specialistiche con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, trattamento e controllo dei rischi.
- ***Simulazioni***. Le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate come può essere l'utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, in un contesto che simula e ricalca l'ambiente e l'attività lavorativa, in modo da rendere più agevole la trasposizione di quanto appreso in aula alla realtà lavorativa.

Anche le lezioni frontali, previste nell'articolazione didattica, dovranno seguire un approccio dialogico, prevedendo una sostanziale interattività tra docenti e discenti.

- **Il documento progettuale**

Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa.

Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

- *le specifiche del percorso formativo*, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
  - gli obiettivi e risultati attesi

- l'articolazione oraria delle unità didattiche
- i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica

- *le specifiche di realizzazione* (modalità di sviluppo dell'azione formativa in termini metodologici e strumentali):
  - la strategia formativa e la metodologia didattica
  - il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto
  - eventuali azioni di tutoraggio
- *le specifiche per il controllo e la verifica:*
  - le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali)
  - le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento).

### *4. VERIFICHE IN ITINERE E FINALE*

La verifica dell'apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi in termini di conoscenze e competenze acquisite durante il corso.
In particolare:

- le conoscenze tecniche e metodologiche
- la capacità di analisi e di decisione
- la capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in ambito lavorativo

Tale momento favorisce anche la memorizzazione di nozioni, concetti, principi e pertanto l'uso integrato e appropriatamente variato delle modalità di verifica, in fasi diverse del processo di apprendimento, può dar modo ai discenti non solo di riscontrare l'utilità di quanto appreso in aula ai fini dell'esercizio delle proprie competenze professionali, ma anche permette loro di collegare i vari argomenti formativi in un unicum di esperienza.
La verifica dell'apprendimento dovrà sviluppata secondo quanto previsto al punto 7.
Si consiglia di somministrare i test di verifica in itinere, sugli argomenti affrontati precedentemente nel corso, formulando anche domande che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma anche di natura pratica e applicativa.
La verifica dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti affrontati nel modulo.
In caso di utilizzo nella prova finale della simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in modo tale da rendere possibile la trasposizione dei concetti e dei metodi acquisiti riguardo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presi in esame. La simulazione può prevedere la redazione di un project work, tecnica molto efficace in termini di applicabilità e ricaduta in ambito aziendale, prodotto individualmente o in gruppo di lavoro.
Il project work può anche essere realizzato durante lo sviluppo del percorso formativo e l'elaborato finale potrà essere presentato in plenaria. Alla valutazione complessiva concorrono le verifiche intermedie e quella finale. In sede di progettazione oltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.

## *ALLEGATO V*
## *TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI SOGGETTI CON RUOLI IN MATERIA DI PREVENZIONE*

### CORSI DI FORMAZIONE BASE - I

| SOGGETTI 81 | NORME DI RIFERIMENTO | CATEGORIA RISCHIO | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DEI DOCENTI | VALUTAZIONE APPRENDIMENTI | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | N. MASSIMO PARTECIPANTI | INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA | EROGABILI IN E-LEARNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DDL che svolge le funzioni di RSPP** | art. 34 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 223 21 dicembre 2011 | n. 3 categorie<br><br>Basso<br>Medio<br>Alto | soggetti indicati nell'accordo n. 223 e soggetti accreditati | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | Si | colloquio o test | 35 | Si | Possibile solo per Modulo 1 e 2 |
| **RSPP e ASPP** | art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo | Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrolchimico) | soggetti indicati all'art. 32 del d.lgs. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | Si | Modulo A test ed eventuale colloquio<br><br>Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio<br><br>Modulo C test e colloquio | 35 | Si | Possibile solo per Modulo A |

| SOGGETTI 81 | NORME DI RIFERIMENTO | CATEGORIA RISCHIO | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DEI DOCENTI | VALUTAZIONE APPRENDIMENTI | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | N. MASSIMO PARTECIPANTI | INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA | EROGABILI IN E-LEARNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RLS *** *** Fatto salvo diverse indicazioni CCNL** | art. 37 d.lgs. 81/2008 - presente accordo e CCNL | / | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | Si * | / * | 35* | No * | No * |
| **DIRIGENTE** | art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221 21 dicembre 2011 | / | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | Si | colloquio o test | 35 | Si | Possibile per tutto il corso |
| **PREPOSTO** | art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221 - 21 dicembre 2011 | / | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | Si | colloquio o test | 35 | Si | Possibile solo da punto 1 a punto 5 |
| **LAVORATORE** | art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221 21 dicembre 2011 e presente accordo | n. 3 categorie<br><br>Basso<br>Medio<br>Alto | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | solo per e-learning | secondo la piattaforma e-learning | 35 | Si | Possibile per formazione generale e specifica basso rischio |

## CORSI DI FORMAZIONE BASE - II

| SOGGETTI 81 | NORME DI RIFERIMENTO | CATEGORIA RISCHIO | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DEI DOCENTI | VALUTAZIONE APPRENDIMENTI | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | N. MASSIMO PARTECIPANTI | INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA | EROGABILI IN E-LEARNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADDETTO PRIMO SOCCORSO** | d.m. 388/2003 | 3 Gruppi<br>A B C | / | medici<br><br>(con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica) | / | / | 35 | Si | No |
| **ADDETTO PREVENZIONE INCENDI** | d.m. 10 marzo 98 allegato IX | 3 livelli di rischio<br><br>Basso<br>Medio<br>Alto | / | / | / | / | 35 | Si | No |
| **COORDINATORE SICUREZZA** | art. 98 d.lgs. 81/2008 - allegato XIV | No | ope legis | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | Si | simulazione e test | modulo teorico 60<br><br>modulo pratico 30 | Si | Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico |

## CORSI DI AGGIORNAMENTO

| SOGGETTI 81 | NORME DI RIFERIMENTO | CATEGORIA RISCHIO | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DEI DOCENTI | VALUTAZIONE | N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA | EROGABILI IN E-LEARNING | PERIODICITÀ | CONVEGNI SEMINARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DDL che svolge le funzioni di RSPP** | art. 34 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 223 21 dicembre 2011 | n. 3 categorie<br><br>Basso<br>Medio<br>Alto | Medesimi dei corsi di formazione | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
| **RSPP e ASPP** | art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo | / | Medesimi dei corsi di formazione | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
| **RLS *** *** Fatto salvo** | art. 37 d.lgs. 81/2008 | per numero di addetti - 2 classificazioni | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | No | 35* | / * | annuale | Sì * |

| SOGGETTI 81 | NORME DI RIFERIMENTO | CATEGORIA RISCHIO | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DEI DOCENTI | VALUTAZIONE | N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA | EROGABILI IN E-LEARNING | PERIODICITÀ | CONVEGNI SEMINARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **diverse indicazioni CCNL** | | | | | | | | | |
| **DIRIGENTE** | art. 37 d.lgs. 81/2008 | No | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
| **PREPOSTO** | art. 37 d.lgs. 81/2008 | No | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
| **LAVORATORE** | art. 37 d.lgs. 81/2008 | No | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
| **ADDETTO PRIMO SOCCORSO** | d.m. 388/2003 | 3 Gruppi A B C | | medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica) | No | 35 | No | 3 anni almeno per la capacità di intervento pratico | No |
| **ADDETTO PREVENZIONE INCENDI** | d.m. 10 marzo 98 allegato IX | Non previsto | | | | | | | |
| **COORDINATORE SICUREZZA** | d.lgs. 81/2008 art. 98 allegato XIV | No | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |

## DECRETO INTERDIRETTORIALE n. 35 del 17 maggio 2017
## Provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

DI CONCERTO CON

*Ministero della Salute*
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

E

*Ministero dello Sviluppo Economico*
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

**I DIRETTORI GENERALI**

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo*";

**VISTO** il decreto dei Direttori Generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 21 maggio 2012 contenente il primo elenco dei soggetti abilitati alla effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ai sensi del punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 30 luglio 2012, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, contenente il secondo elenco dei soggetti abilitati alla effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ai sensi del punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;